



Comune di Imola

Provincia di Bologna
Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola
Tel. 0542-602111-Fax 602289

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTE

Approvato con delibera C.C. n. 151 del 3.05.1982, controllata dal CO.RE.CO. in data 10.06.1982, Prot. n. 25547.

Modificato con delibera C.C. n. 149 dell'11.05.1983 – controllata dal CO.RE.CO. in data 16.06.1983, Prot. n. 21672.

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Tipo di mercato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Sede</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Svolgimento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Orario di mercato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esposizione del documento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Pubblicità dei prezzi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Controllo igienico-sanitario</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Pulizia del suolo pubblico</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Amplificazione dei suoni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Uso dei veicoli</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Settori merceologici</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Superfici, forme e collocazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Caratteristiche delle attrezzature</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Registrazioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Ammissione dei frequentatori abituali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Permanenza al mercato</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Nuove concessioni</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Sospensione e revoca della concessione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Subentro nel posteggio</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Rappresentanza</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Regolarizzazione delle attuali concessioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Tassa di occupazione di suolo pubblico</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Entrata in vigore del presente Regolamento</i>	<i>Pag. 10</i>

Art. 1

Tipo di mercato

Il mercato settimanale raggruppa venditori autorizzati al commercio ambulante.

L'esercizio dell'attività, nell'ambito del mercato, è disciplinata oltre che dalla legge 19.05.76 n. 398 e relativo Regolamento, dai regolamenti comunali nonché dalle vigenti leggi e disposizioni e, qualora non in contrasto, dagli usi e consuetudini locali in materia di commercio ambulante.

Art. 2

S e d e

Il mercato si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche o su altri spazi di disponibilità comunali stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Sindaco, con ordinanza, determina le norme atte a contemperare lo svolgimento del mercato con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

Art. 3

Svolgimento

Nei giorni di martedì, giovedì e sabato si svolge il mercato dei generi vari.

Il mercato degli alimentari si svolge in tutti i giorni della settimana, esclusi quelli festivi e domenicali.

Nel caso che il giorno di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il Sindaco può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione, del mercato stesso, ad altro giorno.

Art. 4

Orario di mercato

L'orario di vendita del mercato è stabilito dalla deliberazione comunale per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi per la vendita al dettaglio.

L'allestimento delle attrezzature può iniziare a partire da 90 minuti prima dell'inizio del mercato.

L'area occupata deve essere completamente sgombrata entro minuti 60 dall'orario di cessazione delle vendite.

Art. 5

Esposizione del documento

E' obbligatorio, per ogni singolo partecipante, tenere esposto in maniera ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa, dell'iscrizione al Registro Ditte e dell'iscrizione al R.E.C.

Art. 6

Pubblicità dei prezzi

Il venditore non può, in nessun caso, rifiutare la vendita nella qualità richiesta, della merce esposta al pubblico.

Il venditore deve applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini pubblicizzanti i prezzi sui generi esposti per la vendita ai sensi dell'art. 55, integrato e modificato, dal regolamento di esecuzione alla legge 426/71.

Art. 7

Controllo igienico-sanitario

La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorizzazione Sanitaria.

Gli esercenti tale commercio, i loro collaboratori nonché i dipendenti debbono essere muniti di tessera sanitaria, sottoposti a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità.

Sullo stesso banco non è ammessa la esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione delle confezioni di giocattoli abbinati a dolciumi.

Art. 8

Pulizia del suolo pubblico

I venditori ambulanti non devono gettare sul suolo pubblico rifiuto o residui di sorta, ma raccogliarli in appositi contenitori.

Art. 9

Amplificazione dei suoni

Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante “illustrazione della merce”.

Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l’amplificazione e diffusione dei suoni.

I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività di vendita, debbono attenersi alle precedenti disposizioni. E’ consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Art. 10

Uso dei veicoli

Nell’area di mercato è consentito, ai venditori, tenere i propri veicoli a condizione che, gli stessi, rimangano entro lo spazio assegnato a ciascun venditore.

Art. 11

Settori merceologici

L’area del mercato è suddivisa in settori merceologici omogenei.

Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore a cui sono attribuiti, la concessione di occupazione suolo pubblico riporta gli articoli autorizzati.

I posteggi che si renderanno liberi giornalmente verranno assegnati ai venditori occasionali in funzione del settore merceologico, con precedenza ai Comuni del Comprensorio.

Art. 12

Superfici, forme e collocazioni

Il Sindaco con apposita ordinanza stabilisce:

- l’entità della superficie tipica per gruppi merceologici partendo da mq. 6 e fino ad un massimo di mq. 40;
- la disposizione dei venditori per gruppi merceologici;
- la forma della superficie da occupare.

Art. 13

Caratteristiche delle attrezzature

Il tetto delle attrezzature, nonché il banco di vendita deve rimanere contenuto nello spazio assegnato al venditore.

Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, del suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

Art. 14

Registrazioni

Presso il Comune è tenuto un apposito registro nel quale sono iscritti gli ambulanti frequentatori distinti per tipo di merce e per posto assegnato.

I venditori vengono muniti di regolare permesso di occupazione suolo pubblico specificante il numero del posteggio, la superficie assegnata ed i generi che possono essere posti in vendita.

Tale permesso scade il 31.12 di ogni triennio, partendo dal 1979 e viene rinnovato mediante presentazione di istanza al Sindaco, redatta in carta legale, inoltrata dall'interessato non oltre il 30.09 dell'anno solare di scadenza. Per il triennio si considerano solo gli anni solari.

Art. 15

Ammissione dei frequentatori abituali

Quando sul posto assegnato, il frequentatore munito di autorizzazione non si sia presentato entro 1 ora dall'orario d'inizio delle vendite, il posto è attribuito, per quel giorno, ad un ambulante non in possesso di concessione per l'occupazione suolo pubblico che ne faccia richiesta.

Art. 16

Permanenza al mercato

E' obbligatoria la permanenza dei venditori per tutta la durata del mercato.

Chiunque abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche, viene considerato assente.

Art. 17

Nuove concessioni

Quando si rende libero un posteggio, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede nell'ordine:

- a) riordino del settore merceologico con assegnazione di metratura, nell'ambito di quanto previsto al precedente art. 12, conformemente alle reali esigenze degli operatori;
- b) spostamento nel posteggio rimasto libero, dell'ambulante più anziano del mercato che ne faccia richiesta, purchè appartenente al medesimo settore merceologico.

Espletate tali procedure, si procede alla assegnazione del posteggio all'ambulante "frequentatore abituale" rispettando le seguenti percentuali:

- 60% del Comprensorio;
- 20% della Provincia;
- 20% delle altre Province in autorizzazione amministrativa.

Per ogni nuova assegnazione si terrà conto e si partirà dalla precedente assegnazione affinché vengano rispettate le percentuali sopracitate.

Per la determinazione degli abituali frequentatori si considera la partecipazione, da parte dell'ambulante, alla assegnazione dei posteggi che giornalmente risultano vacanti.

La presenza viene comunque considerata prescindendo dalla eventuale assegnazione del posteggio.

Art. 18

Sospensione e revoca della concessione

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivo di pubblico interesse od utilità pubblica.

Fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare o sospendere, in ogni momento, le concessioni per partecipare al mercato, la medesima è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- a) perdita della condizione di ambulante;
- b) mancato pagamento della tassa;
- c) per cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
- d) per avere fatta cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- e) per mancata occupazione del posto assegnato, per 13 giornate di mercato nell'anno solare (tale conteggio verrà effettuato sulla base delle assenze relative a ciascuna giornata di mercato), ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione della legge 398/76.

Per le ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra loro, del presente Regolamento ed alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dello stesso, o per particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente e degli addetti alla vigilanza o per turbativa, il Sindaco, con atto motivato, può:

- a) sospendere la concessione fino ad un massimo di mesi 6 (sei);
- b) dichiarare definitivamente decaduta la concessione.

Art. 19

Subentro nel posteggio

La concessione del posteggio è strettamente personale.

Nei casi di decesso del titolare è consentito, nell'ordine, il passaggio del posteggio:

1. al coniuge od al figlio, anche se in possesso di autorizzazione propria per commerciare, che collaborano nella conduzione del posteggio;
2. al familiare, al parente fino al 3° grado od affine fino al 2° che, in possesso dei requisiti, ottenga il trasferimento dell'autorizzazione ed abbia collaborato, con il "de cuius", nella conduzione dell'attività.

In caso di cessazione dell'attività per motivi di salute del titolare o perché pensionato, il passaggio del permesso, è consentito nell'ordine:

- a) al coniuge od al figlio, anche se in possesso di autorizzazione propria per commerciare, che collaborano nella conduzione del posteggio;
- b) al familiare, al parente fino al 3° grado o affine fino al 2° grado che, in possesso dei requisiti richiesti, ottenga il trasferimento dell'autorizzazione ed abbia collaborato, con il dante causa, nella conduzione dell'attività;
- c) in mancanza delle persone di cui ai punti a) e b) o in caso di loro rinuncia, il posteggio può essere trasferito anche a terzi purchè, non in possesso di autorizzazione propria per commerciare, rilevino totalmente l'attività del cessante ed abbiano prestato servizio come dipendenti, collaboratori, ecc. per almeno un anno negli ultimi cinque, presso una azienda operante nello stesso mercato.

Gli interessati, ancorchè non in possesso di autorizzazione amministrativa per commerciare possono, entro il termine di gg. 30, proporre domanda per la conservazione del posto, provando altresì di aver chiesto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 20

Rappresentanza

La rappresentanza nella conduzione dell'azienda, ai sensi dell'art. 4 della legge 19.05.76 n. 398 non dà diritto alla fruizione del suolo pubblico nel mercato.

L'ambulante che voglia farsi rappresentare, nel mercato, oltre agli adempimenti di legge, deve chiedere il permesso del Comune, sede del mercato medesimo, per il godimento del posteggio.

Nell'esercizio dell'attività ambulante deve essere presente l'autorizzazione (licenza) del titolare e deve essere esibita ad ogni richiesta da parte degli organi addetti alla vigilanza.

In caso di rappresentanza, ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza, l'ambulante deve esibire l'autorizzazione del rappresentato, la comunicazione data al Sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 398/76 ed anche all'art. 11 del Regolamento di esecuzione nonché l'autorizzazione del Sindaco del Comune sede di mercato che autorizza il godimento del posteggio.

Art. 21

Regolarizzazione delle attuali concessioni

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultano, da documentazione in atti, frequentatori del mercato, in possesso di autorizzazione, vengono iscritti nel registro di cui al precedente articolo 14.

Anche in caso di spostamento del mercato compatibilmente con la disponibilità di superficie e fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi, si applicano le norme di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 22

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 1.000.000 come previsto dagli art. 106 e seguenti del Testo Unico Legge Comunale e Provinciale e successive modificazioni.

In caso di recidiva, si applicano anche le norme di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 23

Tassa di occupazione di suolo pubblico

La tassa di occupazione di suolo pubblico relativa ai posteggi assegnati viene riscossa mediante la forma di abbonamento ed è commisurata all'effettiva superficie occupata e si applica in base alle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale nei modi di legge.

La concessione del posteggio avrà una durata triennale e la relativa cassa verrà versata anticipatamente tramite l'Ufficio competente alla riscossione.

I commercianti ambulanti che fruiscono occasionalmente di posteggi, provvedono al pagamento della tassa di occupazione di volta in volta, secondo le modalità determinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale, da effettuarsi dopo il favorevole controllo da parte del Comitato Regionale.

Da tale momento si intenderà abrogato il precedente Regolamento per l'esercizio del commercio ambulante approvato con deliberazione consiliare n. 257 del 12.10.72 CO.RE.CO. Prot. n. 37890 del 7.11.72 e sue successive integrazioni e modifiche.